



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

Numero 31 Del 10-05-2022

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TARI 2022- EMISSIONE DEL RUOLO IN ACCONTO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, nella sede del Comune di Stienta

La Giunta comunale, convocata con apposito avviso, si è oggi riunita

FERRARESE ENRICO	SINDACO	P	
MALAVASI RICCARDO	VICESINDACO ESTERNO	A	
FRANCHI MARCO	ASSESSORE ESTERNO	P	
GARATO MARINA	ASSESSORE ESTERNO	P	
FOGAGNOLO ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P	

P=Presente, A=Assente

Assistita dalla sottoscritta SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa PALLARA PATRIZIA ha adottato la deliberazione in oggetto.

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Contabile Favorevole - in data:06-05-2022

Il Responsabile del servizio finanziario F.to DE TOMAS CRISTINA

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:06-05-2022

Il Responsabile del servizio F.to DE TOMAS CRISTINA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutivo a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la TARI -tassa sui rifiuti - è una delle tre componenti costituenti;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 738 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale sopra citata, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati in particolare i seguenti commi del citato articolo 1 della L. 147/2013:

- il comma 651, il quale dispone che il comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

- il comma 654, il quale stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- il comma 683 il quale precisa che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visto l'articolo 30, comma 5, D.L. 22/03/2021 n. 41 che dispone per l'anno 2021 "i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021".

Considerato che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;

- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di

predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

- con deliberazione n. 57 del 3 marzo 2020, ARERA ha previsto semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'ente territorialmente competente;

- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti;

Visto l'articolo 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) rubricato "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" secondo cui i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;

Visto che l'art. 30, comma 1 del sopra citato Regolamento prevede che l'ammontare della TARI, deve essere suddiviso in n. 2 rate scadenti il 30 maggio e il 30 novembre, con la facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Visto che l'art. 30, comma 2 prevede che la Giunta Comunale può stabilire un differimento dei termini di versamento in situazioni particolari che si possono verificare nel corso dell'anno;

Evidenziato che, nelle more dell'approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l'anno in corso, per far fronte alle spese per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, al fine di disporre delle necessarie entrate di cassa ed evitare rischi di liquidità, si ritiene opportuno procedere con la riscossione di un acconto della tassa sui rifiuti, TARI, per l'anno 2022 da calcolarsi in percentuale sulle tariffe 2021 approvate con delibera C.C. n. 21 del 28.06.2021;

Valutato che, per graduare il carico dei contribuenti, non disponendo attualmente degli effettivi costi di investimento e di gestione per l'anno, si ritiene di provvedere all'emissione di avvisi di pagamento a titolo di ACCONTO TARI 2022, il cui importo

dovrà essere calcolato, per tutte le tipologie di utenza, nella misura del 80% delle tariffe deliberate per TARI 2021;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia COVID 19;

Considerata l'esigenza di contenere l'impatto dell'emergenza COVID 19 sul tessuto economico e produttivo del Paese;

Ritenuto che, dal 31.03.2022 è cessato lo stato di emergenza causato dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e che gli effetti negativa avuti, in termini economici e sociali, sono attualmente molto evidenti, appare che ricorrono i casi eccezionali di necessità che legittimano il differimento dei termini di pagamento a titolo di acconto in due rate scadenti il 15 luglio e il 14 ottobre 2022, nella considerazione che in tali date non coincidono con altre scadenze tributarie del Comune;

Evidenziato che, in seguito alla determinazione ed approvazione delle tariffe TARI 2022, sulla base del piano economico finanziario che sarà approvato, si provvederà ad inoltrare ai contribuenti ulteriore avviso di pagamento per la riscossione del saldo a conguaglio, calcolato con le tariffe definitive, tenuto conto dei versamenti già eseguiti a titolo di acconto. La rata di saldo avrà scadenza 20 dicembre 2022;

Ricordato che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di stabilire che, nelle more della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti e della determinazione delle tariffe per l'anno in corso, la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sarà riscossa in acconto con due rate scadenti il 15 luglio e 14 ottobre 2022 calcolate nella misura del 80% (ottanta per cento) della tariffa TARI già approvata per l'anno 2021 per ciascuna tipologia e categoria di utenza, mentre l'ultima rata, a saldo e conguaglio, con scadenza 20 dicembre 2022 sarà determinata sulla base delle tariffe TARI 2022 che saranno prossimamente approvate;

- 2) Di dare atto che resta ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%;
- 3) Di dare atto che con apposito elenco sarà comunicata ai Capogruppo Consiliari l'adozione della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali" e dall'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- 4) Di dichiarare, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to FERRARESE ENRICO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno _____ all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami

E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.lgs 267/2000, il _____ con nota prot. N. _____

E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il _____ con nota prot. N. _____

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, il _____

Il Segretario Comunale
F.to PALLARA PATRIZIA

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il _____

Il Segretario Comunale
PALLARA PATRIZIA